



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

Sicilia	Legge n° 18 del 21/07/2021	BUR n°33 del 30/07/2021
ID:15864	Esito: Rinuncia	(Scadenza 28/09/2021)

## **Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24.**

La legge della regionale 18 del 21/07/2021, recante "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 2, in quanto tale norma eccede dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli artt. 14 e 17 dallo Statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

1) L'art. 1, comma 2, della legge in esame, nell'integrare l'art. 6 (Competenze dei comuni. Distanze minime.) della legge regionale n. 24/2020 in materia di prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, dispone che "la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto".

La previsione dell "cessione della licenza ad altro soggetto" di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 2 dell'articolo 1 introduce l'istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di

pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).

In particolare l'art. 8 del TULPS sancisce il principio della personalità delle licenze di polizia, a mente del quale deve esserci coincidenza tra il titolare della licenza e colui che gestisce l'attività autorizzata, con la conseguenza che dette autorizzazioni non possono essere trasmesse o cedute ad altri soggetti. L'eventuale subentrante in una attività sottoposta a licenza ex artt. 86 e 88 TULPS sarà in facoltà di acquisire l'azienda e/o gli ulteriori titoli abilitativi previsti dalla legge per l'esercizio del gioco pubblico, ma non avrà titolo per avviare immediatamente l'attività. Infatti, al fine di scongiurare una illegittima interposizione del subentrante nell'esercizio dell'attività per cui risulta autorizzato il cedente, il nuovo soggetto interessato dovrà necessariamente presentare una nuova istanza all'Autorità amministrativa competente e conseguire necessariamente una nuova licenza di polizia, ad esso intestata.

L'unica ipotesi di subingresso contemplata dalla disciplina statale è la fattispecie indicata all'art. 12 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) che prevede nel caso di morte del titolare che "l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte".

Pertanto l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge in esame, introducendo un nuovo istituto del subingresso nelle licenze di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 8, 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), e viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Per le ragioni sopra esposte l'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge in esame, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.